



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

PROVINCIA DI MODENA

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

INDICAZIONI APPLICATIVE ULTIMO COMMA DELL'ART. 55 DELLA L.R. 6/2009

L'art. 55 della L.R. n. 6/2009 – Titolo III, recante norme per la qualificazione del patrimonio edilizio abitativo, con specifico riguardo alle previsioni contenute nell'ultimo comma del precitato articolo, recita : *“Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, per gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione realizzati all'interno di centri abitati, purché le unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a 50 metri quadrati e siano destinate per almeno dieci anni alla locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato, attraverso la stipula, prima dell'inizio dei relativi lavori, di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 31 del 2002”*,

Quindi si evince che le nuove unità immobiliari realizzate attraverso la l.r. 6 del 2009 devono essere concesse in locazione a canone calmierato e prima dell'inizio dei lavori è necessaria la convenzione tra il proprietario e il Comune che definisce tale obbligo per la durata di dieci anni.

Nella stessa legge non sono previste condizioni nella scelta del conduttore e dunque il proprietario / locatore può destinare liberamente la nuova unità decidendo anche per la locazione ad un familiare.

Il richiamo alla convenzione di cui all'art. 31 della l.r. 31 del 2002 è finalizzato unicamente a definire i contenuti della stessa convenzione che appunto riguardano l'obbligo della locazione, il canone calmierato e la durata decennale.

Castelnuovo Rangone 24.06.2010

IL Responsabile del Settore

Arch. Umberto Visone